

# Convenzione tariffale

tra

**la Società Svizzera dei Farmacisti (pharmaSuisse)**

(di seguito «pharmaSuisse») e

**la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),**

**l'assicurazione militare (AM)**

rappresentata

**dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva),  
Divisione assicurazione militare,**

**l'assicurazione per l'invalidità (AI),**

rappresentata

**dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)**

(di seguito «assicuratori»)

Nota: le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per favorire la lettura è utilizzata soltanto la forma maschile. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

In virtù dell'art. 56 cpv. 1 LAINF, dell'art. 26 cpv. 1 LAM, dell'art. 27 cpv. 1 LAI e delle rispettive ordinanze, nonché dell'elenco delle specialità, è convenuto quanto segue:

## **Art. 1 Campo di applicazione**

<sup>1</sup> La presente convenzione disciplina la remunerazione delle prestazioni che le farmacie erogano agli assicurati secondo la LAINF, la LAM o la LAI nell'ambito della consegna di medicinali soggetti a prescrizione medica inseriti nell'elenco delle specialità (categorie A e B secondo la classificazione di swissmedic nonché vaccini e prodotti immunologici dell'elenco delle specialità soggetti a prescrizione medica).

<sup>2</sup> La convenzione si applica ai farmacisti che soddisfano le condizioni legali secondo l'art. 53 cpv. 1 LAINF e l'OAINF, l'art. 22 cpv. 1 LAM e l'OAM nonché l'art. 26 LAI e l'OAI e che hanno aderito a questa convenzione.

<sup>3</sup> Questa convenzione è applicabile alle persone che sono assicurate ai sensi della LAINF, della LAM o della LAI o che nel quadro di accordi internazionali hanno diritto a una prestazione assicurativa secondo tali atti normativi.

<sup>4</sup> Se non precisato altrimenti nella presente convenzione e in tutti i suoi elementi, valgono direttamente o per analogia le disposizioni della convenzione tariffale RBP IV/1 fra tarifsuisse sa, HSK, CSS e pharmaSuisse del 1° gennaio 2016 e la convenzione sulla struttura tariffale RBP VI/1 fra pharmaSuisse, santésuisse e curafutura del 1° gennaio 2016, precisando che fa fede la versione tedesca.

## **Art. 2 Elementi della convenzione**

Sono parte integrante della presente convenzione:

- a) accordo sulla Commissione paritetica di fiducia (CPF)
- b) accordo sul valore del punto
- c) convenzione sulla struttura tariffale.

## **Art. 3 Adesione alla convenzione e recesso; non membri di pharmaSuisse**

<sup>1</sup> Ciascun membro attivo di pharmaSuisse è automaticamente farmacista convenzionato se non presenta una dichiarazione di rinuncia scritta a pharmaSuisse immediatamente o al più tardi entro un mese dall'entrata in vigore della presente convenzione o dal momento in cui è diventato membro.

<sup>2</sup> Con la rinuncia a essere membro di pharmaSuisse il farmacista perde automaticamente anche la qualità di farmacista convenzionato. In qualità di non membro può aderire alla convenzione se sono soddisfatte le condizioni secondo l'art. 1 cpv. 2 e vengono corrisposte una tassa di adesione una tantum nonché una tassa annua per spese generali. Le parti contraenti definiscono l'importo della tassa e il suo utilizzo in un documento separato.

<sup>3</sup> Una richiesta di adesione di un non membro di pharmaSuisse al Servizio centrale delle tariffe mediche LAINF (SCTM) deve essere accompagnata da documenti attestanti che le condizioni sono soddisfatte. L'adesione include il pieno riconoscimento della presente convenzione e dei suoi elementi.

<sup>4</sup> Due volte l'anno le parti contraenti si informano in merito alle modifiche. L'elenco dei membri e dei non membri di pharmaSuisse è messo a disposizione da pharmaSuisse.

<sup>5</sup> I singoli farmacisti convenzionati hanno facoltà di recedere in ogni momento dalla presente convenzione per la fine di un semestre, con un preavviso di sei mesi.

## **Art. 4 Obblighi degli assicuratori**

Gli assicuratori si impegnano a non accordare condizioni divergenti da quelle previste dalla presente convenzione ai farmacisti che esercitano la loro attività in Svizzera e non sono membri di pharmaSuisse.

## **Art. 5 Remunerazione e fatturazione**

<sup>1</sup> Debitore della remunerazione della prestazione dei farmacisti nell'ambito della LAINF, della LAM e della LAI è il rispettivo assicuratore (terzo pagante).

<sup>2</sup> La tariffa per le prestazioni dei farmacisti nell'ambito della consegna di medicinali delle categorie A e B secondo la classificazione di swissmedic, nonché di vaccini e prodotti immunologici dell'elenco delle specialità soggetti a prescrizione medica, è definita nella convenzione tariffale.

<sup>3</sup> L'importo del valore del punto è disciplinato nell'accordo sul valore del punto.

<sup>4</sup> La farmacia emette la fattura al termine della cura o a cadenza trimestrale. La fattura deve contenere almeno i seguenti dati:

- a) nome e indirizzo della farmacia e GLN o n. RCC
- b) nome, indirizzo, data di nascita e numero di assicurato del paziente
- c) data dell'infortunio per i pazienti dell'assicurazione infortuni, se nota
- d) data di consegna di ciascun medicamento, ora della consegna in caso di forfait per urgenze
- e) posizione tariffaria, numero e designazione
- f) punti tariffari e valore del punto
- g) per ogni medicamento: nome commerciale, forma galenica, GTIN, prezzo e quantità
- h) data della fattura
- i) GLN (obbligatorio) o n. RCC ( se noto) o nome e indirizzo del fornitore di prestazioni che ha rilasciato la prescrizione
- j) Per i prodotti EMap viene fatturato il GTIN (se disponibile), altrimenti il codice EMap con dichiarazione trasparente dei prodotti.

<sup>5</sup> La fatturazione su carta avviene tramite l'apposito modulo uniforme del «Forum Date-naustausch».

<sup>6</sup> Gli assicuratori si impegnano a saldare le fatture entro 30 giorni a condizione che siano disponibili i documenti necessari e sussista l'obbligo di pagamento. Se il termine di pagamento non può essere rispettato occorre comunicare il motivo del ritardo al farmacista.

## **Art. 6 Monitoraggio e controllo dell'evoluzione dei costi**

<sup>1</sup> Le parti contraenti concordano di monitorare trimestralmente le spese di cura (costi medi per caso e anno) dei settori assicurativi AInf, AM e AI al fine di ottenere una maggiore trasparenza riguardo all'evoluzione delle prestazioni assicurative e, per questo tramite, poter controllare le spese di cura tenendo conto del quadro sociopolitico ed economico.

<sup>2</sup> I dettagli sono fissati nella convenzione sul monitoraggio delle spese di cura e sul controllo dell'evoluzione dei costi.

## **Art. 7 Trasferimento elettronico dei dati**

<sup>1</sup> Il conteggio con gli assicuratori avviene in forma elettronica. Se non è possibile in questa modalità, viene utilizzato un modulo di fatturazione uniforme.

<sup>2</sup> L'attuazione tecnica e sul piano contenutistico avviene in base agli standard e alle linee guida elaborati congiuntamente nell'ambito del «Forum Datenaustausch» o secondo gli standard definiti nella convenzione tariffale RBP IV/1.

<sup>3</sup> È applicabile la versione vigente degli standard e delle linee guida, autorizzata dal «Forum Datenaustausch» (<http://www.forum-datenaustausch.ch/de/index.htm>).

## **Art. 8 Garanzia della qualità**

Le misure volte a garantire la qualità delle prestazioni farmaceutiche fornite nel quadro della LAMal sono riconosciute e direttamente applicabili nell'ambito di questa convenzione.

## **Art. 9 Protezione dei dati**

Nel quadro di questa convenzione si deve tener conto delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati (LPD), della LPGA, della LAINF, della LAM e della LAI, nonché delle rispettive ordinanze.

## **Art. 10 Commissione paritetica di fiducia (CPF)**

Le parti contraenti creano una Commissione paritetica di fiducia (CPF). Le modalità sono disciplinate in una convenzione separata sulla Commissione paritetica di fiducia.

## **Art. 11 Controversie**

<sup>1</sup> Le controversie che insorgono fra le parti contraenti in relazione alla presente convenzione o ai relativi allegati e accordi e che non possono essere risolte direttamente dalle parti, nonché le controversie fra chi sostiene le spese e i farmacisti aderenti a questa convenzione, sono valutate dalla Commissione paritetica di fiducia.

<sup>2</sup> Se non si raggiunge alcun accordo si procede come previsto dall'art. 57 LAINF, dall'art. 27 LAM e dall'art. 27bis LAI.

<sup>3</sup> Se non esiste alcuna via giudiziaria stabilita per legge, per qualsiasi controversia tra le parti è eletto il foro di Berna.

## **Art. 12 Entrata in vigore e disdetta**

<sup>1</sup> La presente convenzione entra in vigore il 1° agosto 2017 e sostituisce la convenzione del 1° settembre 2010.

<sup>2</sup> La presente convenzione può essere disdetta con un termine di preavviso di sei mesi per il 30 giugno o il 31 dicembre.

<sup>3</sup> Le parti contraenti si impegnano a intavolare nuove trattative senza indugi dopo la disdetta della convenzione tariffale. Se non si raggiunge un accordo entro il termine di disdetta, la convenzione tariffale resta in vigore fino al perfezionamento di una nuova convenzione, tuttavia per altri dodici mesi al massimo.

<sup>4</sup> La disdetta della presente convenzione non incide sulla validità dei suoi elementi di cui all'art. 2. Tali elementi devono essere disdetti separatamente.

<sup>5</sup> La disdetta di singoli elementi della convenzione di cui all'art. 2 non incide sulla validità della presente convenzione.

<sup>6</sup> Se una disposizione di questa convenzione o dei suoi elementi di cui all'art. 2 è o diventa inefficace o nulla, l'efficacia delle rimanenti disposizioni rimane invariata. Le parti si impegnano a sostituire la disposizione inefficace o nulla con una normativa efficace o valida possibilmente vicina a tale disposizione.

<sup>7</sup> La convenzione tariffale o i suoi elementi possono essere modificati di comune intesa senza precedente disdetta.

Berna e Lucerna, 1° luglio 2017

**Società Svizzera dei Farmacisti  
(pharmaSuisse)**

Il presidente

Il segretario generale

---

Fabian Vaucher

Marcel Mesnil

**Commissione delle tariffe mediche  
LAINF (CTM)**

**Istituto nazionale svizzero di assicu-  
razione contro gli infortuni (Suva)  
Divisione assicurazione militare**

Il presidente

Il direttore

---

Daniel Roscher

Stefan A. Dettwiler

**Ufficio federale delle assicurazioni  
sociali  
Ambito Assicurazione invalidità (AI)**

Il vicedirettore

---

Stefan Ritler